

Publicato il [REDACTED]

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.

N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. [REDACTED] del [REDACTED] adottato dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –

Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato in pari data, che ha disposto il rigetto dell'istanza di trasferimento ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 avanzata dalla ricorrente;

- della nota Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio II, prot. █████ del █████, con la quale è stato confermato il decreto impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che anche con riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco possa affermarsi – analogamente a quanto evidenziato per l'amministrazione militare (Tar Lazio I-bis, 13 luglio 2020, n. 7966) – che l'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, richieda alla p.a. di non limitarsi a verificare la ricorrenza di una corrispondente posizione retributiva vacante ma piuttosto imponga alla stessa di verificare la sussistenza, presso la sede di auspicata assegnazione, di una vacanza organica nella qualifica posseduta dal richiedente o in una qualifica sostanzialmente analoga (purché di corrispondente posizione retributiva), ovvero di verificare la collocabilità in concreto del richiedente presso la sede dallo stesso indicata;

Rilevato che – per tali ragioni – questo Collegio, con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, [REDACTED], ha chiesto all'amministrazione resistente *«se le mansioni previste per i posti di “Direttivo aggiunto” allo stato disponibili presso il Comando di [REDACTED] sono in concreto compatibili con la qualifica posseduta dalla ricorrente»;*

Osservato che, con relazione depositata in data 31 dicembre 2022, l'amministrazione non ha fornito un congruo riscontro alla richiesta formulata con la predetta ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, n. [REDACTED], limitandosi ad affermare che *«le funzioni dei “Direttivi aggiunti” sono diverse da quelle dei “Direttivi che espletano funzioni operative”, come si evidenzia dagli artt. 214 e 142 d.lgs. n. 217/2005, nel testo successivo alle modifiche ed integrazioni di cui al d.lgs. n. 127/2008»;*

Rilevato, tuttavia, che le due disposizioni richiamate dall'amministrazione appaiono indicare – a un esame proprio della presente fase – funzioni sostanzialmente sovrapponibili, tanto da far apparire il diniego come un provvedimento irragionevolmente lesivo dei primari interessi tutelati dall'art. 42-*bis*, d.lgs. n. 151/2001 (su tutti l'effettiva condivisione della genitorialità e delle relative responsabilità, a tutela degli interessi del minore e della famiglia, oltreché delle pari opportunità tra i genitori);

Osservato che – per le suesposte ragioni – con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, [REDACTED], questo Tribunale ha ordinato al Ministero resistente *«un riesame della posizione della ricorrente al fine di un'attenta verifica della collocabilità in concreto della [REDACTED] [REDACTED] presso il Comando di [REDACTED], che non ometta di considerare la rilevanza – anche costituzionale (cfr. artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.) – degli interessi tutelati dall'art. 42-*bis*, d.lgs. n. 151/2001»;*

Osservato che – con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, [REDACTED], questo Tribunale ha chiesto all'amministrazione di depositare *«una documentata relazione in ordine all'attività svolta dall'amministrazione al fine di dare esecuzione a quanto disposto con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, [REDACTED]»;*

Rilevato che l'amministrazione non ha adempiuto all'ordine istruttorio impartito con la predetta ordinanza Tar Lazio, I-*quater* [REDACTED];

Osservato, tuttavia, che parte ricorrente ha depositato agli atti del presente giudizio la nota Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, [REDACTED] con cui la p.a. – lungi dal dare esecuzione all'ordine di riesame nello specifico senso indicato da questo Collegio – **si è limitata a svolgere osservazioni generiche che si risolvono in larga parte in una contestazione del contenuto della (*rectius*, del principio espresso dalla) predetta ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, n. 187/2023;**

Ritenuto, conseguentemente, che la nota [REDACTED] si configuri come un atto meramente soprassessorio **(e non invece come un provvedimento di riesame, che avrebbe richiesto un'istruttoria sulla possibilità della ricorrente di svolgere in concreto, in ragione della propria qualifica, le mansioni proprie dei posti di “Direttivo aggiunto” disponibili presso il Comando di [REDACTED] e che, pertanto, l'ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, n. [REDACTED] risulta, allo stato, ineseguita;**

Ritenuto che la mancata esecuzione del riesame disposto con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, [REDACTED], nonché la persistente mancata dimostrazione da parte della p.a. dell'impossibilità della ricorrente di svolgere in concreto, in ragione della propria qualifica, le mansioni proprie dei posti di “Direttivo aggiunto”, impongano a questo Collegio – al fine di dare immediata tutela agli interessi sottesi all'istanza della ricorrente – **di ordinare, in via cautelare, alla p.a. di disporre il trasferimento della ricorrente presso il Comando di [REDACTED] ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, vista la disponibilità presso il medesimo comando di due posti di “Direttivo aggiunto” (di corrispondente posizione retributiva – e con funzioni sostanzialmente sovrapponibili – a quello di “Direttivo che espleta funzioni operative”);**

Ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del [REDACTED] e di rinviare a tale sede ogni decisione sulle spese, anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla p.a. di disporre il trasferimento della ricorrente presso il Comando di [REDACTED] ai sensi dell'art. 42-*bis*, d.lgs. n. 151/2001.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del [REDACTED]

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO